

CONVIVENZA DI FATTO

DESCRIZIONE

La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per potere essere considerata Convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

- Essere maggiorenni
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune
- Avere un legame affettivo stabile
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro

Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".

I diritti

La legge 76/2016 riconosce alle Convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
- alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (comma 45);
- partecipazione agli utili nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
- le parti che costituiscono una Convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un **contratto di Convivenza**. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della Convivenza di fatto all'Anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

Cessazione della Convivenza di fatto

La convivenza di fatto cessa in caso di :

- morte del convivente
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto

Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all'autentica della scrittura privata deve trasmetterla all'Anagrafe del comune di residenza degli interessati entro 10gg, per la registrazione e la certificazione, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.

COME

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'Ufficio Anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.

La richiesta di coloro che si trasferiscono a Vigone da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti, vogliono rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:

- richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti;

DOVE

Presso l'ufficio Anagrafe

TEMPI

I tempi ordinari di gestione del procedimento di registrazione della Convivenza di fatto sono di 2gg lavorativi a partire dalla richiesta di iscrizione anagrafica o dalla separata dichiarazione di convivenza di fatto. I tempi di registrazione del contratto di convivenza sono di 2gg dalla ricezione della documentazione trasmessa da parte del notaio o avvocato.

COSTO

Non sono previsti costi.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 36 a 65

d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 1 giugno 2016